

LEGGE REGIONALE N. 40 DEL 21-12-1973

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DEGLI ALBERGHI E DELLE PENSIONI CLASSIFICATI NELLE CATEGORIE MINORI, DELLE LOCANDE E DEI LOCALI ADIBITI ALL' ESERCIZIO DI AFFITTACAMERE.

Il Consiglio Regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità della legge

Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo regionale, la Regione di Basilicata concede contributi in c/capitale:

a) per lavori di ammodernamento o per il rinnovo dell' arredamento degli alberghi e delle pensioni classificati nella IIIa e IVa categoria ai sensi delle vigenti disposizioni; per il miglioramento dei servizi e degli impianti accessori in genere e, in particolare, di quelli igienico - sanitari, di riscaldamento e di quelli destinati alla confezione dei pasti; per il miglioramento delle pertinenze;

b) per i lavori di miglioramento delle locande, dei locali adibiti all' esercizio di affittacamere ai sensi di legge, per l' ammodernamento ed il potenziamento dei relativi servizi e degli impianti accessori, in particolare di quelli igienico - sanitari e di riscaldamento, quando tali interventi costituiscono coefficienti per lo sviluppo turistico dei Comuni e delle località in cui saranno effettuati.

ARTICOLO 2

Soggetti beneficiari

I contributi sono concessi ai titolari, in base alle vigenti disposizioni, degli esercizi indicati all' art. 1.

ARTICOLO 3

Misura dei contributi

I contributi di cui alla lettera a) dell' art. 1 non possono superare il 25% della spesa e comunque l' importo di lire 2 milioni.

I contributi di cui alla lettera b) dell' art. 1 non possono superare il 50% della spesa e comunque l' importo di lire 1 milione.

I contributi di cui alle lettere a), b) dell' art. 1, nel caso di lavori effettuati congiuntamente, non possono superare il 25% della spesa e comunque l'importo di lire 3 milioni.

ARTICOLO 4

Cumulo dei contributi

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi concessi dalla Regione per incentivi turistico - ricettivi.

Qualora per gli stessi lavori o per le stesse iniziative siano state concesse analoghe provvidenze di altri Enti pubblici, i contributi devono tener conto dell' entità di tali provvidenze per non far superare i limiti previsti dall' art. 3 della presente legge.

ARTICOLO 5

Procedure e modalità per accedere ai contributi

Le domande per la concessione dei contributi sono dirette al Presidente della Giunta Regionale e presentate al Sindaco del Comune nel cui territorio ha sede l' esercizio; questi le istruisce, esprime un parere di merito e le rimette alla Regione entro 1 mese dalla presentazione.

Le domande devono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno.

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, approva il programma annuale.

Per il presente anno 1973 le domande devono essere presentate entro 2 mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

Le domande devono essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- a) relazione tecnico - economica delle opere da eseguire;
- b) progetto di massima dei lavori;
- c) documentazione atta a dimostrare la titolarità dell' esercizio;
- d) assenso ai lavori, che comportino trasformazione degli immobili, da parte del proprietario degli stessi, qualora si tratti di persona diversa dal richiedente;
- e) licenza edilizia comunale, ove prevista dalle leggi dello Stato;
- f) dichiarazione del richiedente a conservare in attività l' esercizio per un periodo di almeno 10 anni.

ARTICOLO 6

Concessione contributi

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa.

Con la deliberazione la Giunta fissa i termini entro i quali i lavori o le iniziative devono essere portati a compimento e liquida il 30% del contributo.

La liquidazione finale ha luogo previo accertamento da parte del Comune competente per territorio della regolare e puntuale esecuzione dei lavori o attuazione delle iniziative.

ARTICOLO 7

Revoca della Concessione del contributo

La concessione del contributo può essere revocata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa:

- a) quando l' opera o l' iniziativa non venga eseguita conformemente al progetto o nei termini indicati nel relativo decreto;
- b) qualora prima della scadenza del vincolo venga mutata la destinazione del bene.

In tal caso si procederà al recupero delle somme erogate ai sensi del RD 14 aprile 1910, n. 639.

ARTICOLO 8

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge è previsto nel Bilancio di previsione dell' esercizio 1973 uno stanziamento di L. 100 milioni.

La predetta spesa per l' esercizio finanziario 1973, farà carico al Cap. 314 di nuova istituzione - categoria: trasferimenti: << interventi per il miglioramento degli alberghi e delle pensioni classificati nelle categorie minori, delle locande e dei locali adibiti all' esercizio di affittacamere >>. -

L. 100 milioni mediante riduzione di pari importo del Cap. 272 del bilancio dell' esercizio corrente.

Per gli anni successivi la spesa farà carico allo stesso o corrispondente Capitolo mediante prelievo dal fondo di cui all' art. 9 della legge 16- 5- 1970 n. 281.

Le somme stanziati ai sensi della presente legge ed eventualmente non impegnate nell' esercizio di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Data a Potenza il 21 dicembre 1973.